

CIRCOLARE

Montagnana, 7 novembre 2023

- ⇒ **A tutto il personale**
- ⇒ **Docente**
- ⇒ **Educativo**
- ⇒ **SEDE**

OGGETTO: INCOMPATIBILITÀ contratto di docente scuole statali e altre attività

Gli insegnanti, che sottoscrivono un contratto di lavoro come docenti sia a tempo determinato che indeterminato, sottostanno al vincolo di esclusività ex Articolo 98 della Costituzione.

In pratica è fatto divieto agli insegnanti, nel momento della sottoscrizione del contratto di lavoro, di avere ancora in atto precedenti rapporti di lavoro, siano essi di natura privata o di natura pubblica.

E' prevista deroga per il personale scolastico in part time con orario di lavoro nella scuola non superiore al 50% al quale è consentito di svolgere altre attività lavorative che non "arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non vadano in conflitto con l'attività della scuola per cui si ha l'incarico di supplente".

Per le **lezioni private** si ricorda che in base *Art. 508 del D.lgs. 297/94 c.1* "Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto"

L'insegnante che svolge lezioni private per studenti di altri istituti o attività occasionale deve necessariamente informare il Dirigente scolastico e solo a seguito di autorizzazione da parte del Dirigente scolastico può partire la seconda attività.

Per quanto concerne gli aspetti contabili e fiscali occorre prestare attenzione alle varie opzioni possibili:

Se le lezioni private o **l'attività sono saltuarie**, si tratta di lavoro autonomo occasionale.

Per lavoro autonomo occasionale però si intende una attività priva di continuità e con compensi che annui non superino i 5.000 euro. Fino a questa soglia oltre alla non necessaria apertura della Partita Iva, non occorre nemmeno versare contributi previdenziali in quanto non è prevista l'iscrizione alla Gestione Separata. Rimane il solo vincolo di dichiarare i compensi nelle dichiarazioni dei redditi (730 o modello PF). Infatti si tratta di compensi assoggettati ad Irpef. Dal punto di vista pratico allo studente a cui si impartiscono lezioni private occorre rilasciare ricevuta. I compensi non sono assoggettati ad Iva o a ritenute alla fonte e c'è il vincolo di rilasciare ricevuta in marca da bollo se il compenso ricevuto supera i 77,47 euro.

Diversa la normativa per **le libere professioni (attività derivate da iscrizioni ad albo: ingegnere, architetto, commercialista...)** è disciplinata da: decreto legislativo n. 297/94, articolo 508 – comma 15; nota MIUR n. 1584 del 29 luglio 2005; legge n. 247/ 2012, articolo 19 e nota USR Lombardia n. 17263 del 06/12/2013 (per gli avvocati) Per le quali è necessario richiedere l'autorizzazione al dirigente scolastico sempre che l'attività di libero professionista:

- l'attività non deve essere da pregiudizio all'assolvimento dei compiti inerenti la funzione docente;
- l'attività deve essere compatibile con l'orario d'insegnamento e di servizio;
- l'attività deve essere coerente con l'insegnamento impartito;
- l'attività deve essere autorizzata dal dirigente scolastico;
- l'attività può essere svolta se coerente con l'insegnamento impartito.

Ricordo inoltre la differenza fra **attività di libero professionista e attività professionale**: nella libera professione non si instaura un rapporto di subordinazione tra libero professionista e committente, diversamente da quanto accade nell'attività professionale che in quanto prestatore d'opera svolge l'attività

lavorativa per altro soggetto in maniera continuativa, in orari e giorni prestabiliti e ricevendo un compenso fisso e rientra tra le attività incompatibili indicate dal comma 10 – articolo 508 del D.lgs 297/94.riportato di seguito

Art. 508 del D.lgs. 297/94 - Incompatibilità –

- Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il dirigente scolastico, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
- Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il dirigente scolastico può vietare l'assunzione di lezioni private o interdirla la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.
- Avverso il provvedimento del dirigente scolastico è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.
- Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
- L'ufficio di docente non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
- Il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. Tale divieto non si applica nei casi di società cooperative.
- Il personale che contravvenga a tali divieti viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.
- Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
- Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio
- . Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.

Il Dirigente Scolastico

dott.ssa Emanuela Veronese